

PERSONE DI ETÀ MINORE, GUERRA E DIRITTI NEGATI. IL DIRITTO ALLA SPERANZA

CHILDREN, WAR AND DENIED RIGHTS.
THE RIGHT TO HOPE

▪ Maria Giovanna Ruo¹

RIASSUNTO

L'Autrice rilegge lo Statuto dei diritti dei minori nella prospettiva dei diritti ivi sanciti che vengono negati o compressi o annullati dalle situazioni di guerra quali i diritti alla vita, alle relazioni familiari, alla salute all'educazione, rilevando però, che nonostante tutto, il diritto alla speranza sia incomprimibile, non possa venire annullato nei bambini e negli adolescenti e su questo si basi la ricostruzione di pace.

PAROLE CHIAVE

Diritti dei minori, istituzioni, guerra, speranza.

SUMMARY

The Author re-reads the Statute of children's rights from the perspective of the rights such as the rights to life, family relationships, health and education, enshrined therein which are denied or crushed or annulled by situations of war, noting however that, despite everything, the right to hope is incompressible, cannot be nullified in children and adolescents and the reconstruction of peace is based on this.

¹ Maria Giovanna Ruo è avvocato del foro di Roma, autrice di vari saggi e volumi, componente di varie commissioni che si sono occupate di diritti dei minori. Ha presieduto l'associazione CAMMINO-Camera nazionale avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie per vari decenni e ora ne presiede la Scuola di Alta Formazione Specialistica e i Comitati Scientifico e Tecnico.

KEYWORDS

Rights of minors, institutions, war, hope.

RESUMEN

El autor hace una relectura del Estatuto de los Derechos del Niño desde la perspectiva de los derechos han sido consagrados a la niñez y que son negados, reducidos o anulados por situaciones de guerra como lo son el derecho a la vida, a las relaciones familiares, a la salud y a la educación, señalando sin embargo, que si bien el derecho a la esperanza sea incomprensible, no puede ser anulado en los niños, niñas y adolescentes y sobre eso se funda la reconstrucción de la paz.

PALABRAS CLAVE

Derechos de los menores, instituciones, guerra, esperanza.

Guerra, guerre e persone di età minore

Le guerre oggi nel mondo sono tantissime, come lo sono sempre state: mirano alla conquista di altra entità (territoriale, economica, culturale), alla sopraffazione e all'annientamento della sua identità e sono necessariamente distruttive delle persone e del loro mondo affettivo, culturale, sociale, economico: alcune si aggiungono a una povertà endemica delle risorse delle popolazioni e dei luoghi di vita; altre riguardano il cd. "primo mondo" e ci stupiscono occupando in via quasi esclusiva - forse non così giustificatamente - i nostri *media* e la nostra attenzione molto più delle altre, ancorché queste ultime non siano meno devastanti e anzi, proprio perché agite in contesti di maggiore povertà, in territori già di per sé deprivati, colpiscono ancora più duramente le popolazioni e, ovviamente e ancor più duramente, le persone più vulnerabili: prime fra tutte quelle di età minore i cui diritti sono così negati.

Uno dei rischi di chi volge il proprio sguardo intorno a sé, è anche l'assuefazione che uccide e addormenta coscienza e indignazione e, conseguentemente, abbassa il livello di allarme e attenzione, quindi di contrasto.

A ciò si deve aggiungere nel nostro "primo" mondo, la "pornografia umanitaria" volta all'accaparramento del "mercato" della solidarietà.² La guerra

² Si tratta di un'ulteriore guerra nella quale sono schiacciate le persone vulnerabili, utilizzate come merce per commuovere al fine di ottenere donazioni. La maggior parte di coloro che donano mossi da tale "pornografia umanitaria" si acchetano così la coscienza spesso

genera quindi guerra anche tra situazioni di asserito aiuto, che si combatte a suon di commozione indotta, e che ha sempre però come vittime le persone vulnerabili, cui arriva solo una parte di ciò che viene donato agli organismi che praticano tale "pornografia umanitaria" a scapito di altri più sobri ed effettivamente più dediti al sostegno, se non altro perché non investono in tali forme di *marketing* della commozione.

Nel presente contributo si cercheranno di evidenziare alcuni tra i più importanti diritti negati dalla guerra alle persone di età minore: si tratta di diritti fondamentali vanificati, annichiliti dalla situazione di belligeranza oppure così distorti e/o compressi da essere spesso annullati.

La nostra Costituzione «*ripudia la guerra*»³ quale strumento di offesa e le fonti sovranazionali che tutelano in particolare le persone di età minore, e i loro diritti in tale cornice normativa debbono essere inquadrati. La loro tutela deve, in ragione degli obblighi assunti dagli Stati, essere rafforzata in quanto soggetti vulnerabili. Ma in realtà, nonostante obblighi ed impegni solennemente assunti dagli Stati con la sottoscrizione di convenzioni sovranazionali, i loro diritti sono negati nelle situazioni di guerra.

Resta in ogni caso l'inalienabile e incompressibile diritto alla speranza, che sopravvive alle peggiori deprivazioni in quanto "alito di Dio".

1. Lo statuto dei diritti delle persone di età minore nella prospettiva della guerra

Non è retorica ma onestà intellettuale affermare che tutte le guerre sono contrarie ai principi di diritto che presiedono la tutela delle persone di età minore e che sono consacrate nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

senza rendersi conto che la maggior parte della loro donazione va prevalentemente a implementare la macchina pubblicitaria volta ad ottenere fondi: si tratta di un ingranaggio che si autoalimenta. Nella XVII legislatura è stato presentato un Progetto di legge (n. 3644 Atti Camera) volto a «disciplinare la comunicazione pubblica utilizzata per pubblicizzare iniziative di raccolta di fondi destinate a progetti di solidarietà, aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo. L'esigenza di normare la comunicazione pubblica utilizzata nelle raccolte di fondi nasce dall'uso eccessivo e ormai consueto di immagini o testi, troppo spesso scioccanti e lesivi della dignità umana, utilizzati per la promozione di tali iniziative. Il lungo dibattito sugli spot realizzati per pubblicizzare i progetti di solidarietà, assistenza e cooperazione, da finanziare mediante contributo volontario, ha messo in evidenza due posizioni opposte: chi sostiene che l'impatto «violento» delle immagini di sofferenza sia necessario per generare indignazione e per sensibilizzare il pubblico a dare il proprio contributo e chi invece non esita a stigmatizzare tali immagini come una vera e propria pornografia del dolore».

³ Costituzione italiana, articolo 21: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

(d'ora in poi nominata anche sinteticamente CRC), approvata a New York il 20 novembre 1989⁴ e sottoscritta da 196 Stati⁵ (non è stata sottoscritta dagli Stati Uniti d'America).

Lo è certamente la guerra in senso stretto, quale fronteggiarsi di opposte organizzazioni armate (statuali o asseritamente civili) per il possesso di un territorio, con modalità fisiche di distruzione di persone e risorse. Ma lo è anche la guerra economica, intesa come utilizzo di strumenti di pressione facendo mancare risorse e alimentando la povertà di popoli, che colpisce sempre le fasce più deboli in modo determinante; lo è anche la guerra culturale, o etnica, come marginalizzazione di minoranze che esprimono una propria cultura. Tutte queste forme di guerra hanno come prime e certe vittime le persone più vulnerabili tra le vulnerabili che sono quelle di età minore. E, tra queste, quelle che assommano più vulnerabilità: povertà, essere figli di un unico genitore o orfani; figli di minoranze linguistiche, etniche, culturali.

Le persone minorenni, in queste situazioni, soffrono deprivazione in tutte le aree dei loro diritti fondamentali, che si compendiano in quello negato di sviluppare al meglio le proprie risorse personali in situazioni sociali in cui le persone per sopravvivere, quando riescono a sopravvivere, sono costrette a un'ulteriore violenza sopraffattiva, la guerra tra poveri che si sottraggono l'un l'altro le poche risorse disponibili: anche in questa guerra le persone di età minore sono fragili.

Giuridicamente, e nella prospettiva sovranazionale e interna, lo statuto dei diritti dei minori ha il suo fondamento nella già citata Convenzione ONU. Tale Convenzione - che costituisce fonte interposta dell'ordinamento interno e parametro di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. - non può essere considerata disgiuntamente dalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo⁶

⁴ La CRC rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. È stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. L'Italia ha ratificato il documento il 27 maggio 1991 con la legge n.176 e a tutt'oggi 196 Stati ne fanno parte. La Convenzione obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno e ad attuarla.

⁵ Il fatto che sia stata sottoscritta quasi dall'unanimità degli Stati non deve trarre in inganno: in realtà, date le plurime violazioni dei diritti delle persone di età minore che si ripetono in moltissimi Stati, compresi quelli che si ritengono al primo posto nella tutela dei diritti umani, significa che la sua sottoscrizione non assume il significato di profonda condivisione, ma piuttosto quello di una lata condivisione di principi astratti. Importantissimo il lavoro svolto dal Comitato ONU che monitora l'applicazione della CRC nei vari Stati ed emana regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani nella forma di Commenti Generali (*General Comments*) su questioni tematiche. Cf <https://grupprocrc.net/documento/commenti-general-del-comitato-onu/>

⁶ Firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea

e nel contesto della stessa va letta e interpretata in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, così come è necessario inquadrarla nella cornice sempre subcostituzionale del Trattato dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, detta anche Carta di Nizza,⁷ che consacra nell'art. 24 i diritti delle persone di età minore, richiamando espressamente il loro interesse e il loro diritto all'ascolto, oltre che il diritto alla relazione con entrambi i genitori⁸ e che nel suo preambolo afferma solennemente: «I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni».

Principio cardine dello statuto dei diritti dei minori, consacrato nella CRC all'art. 3, all'art. 24 della Carta di Nizza, nonché dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è *the best interest of the child*: «In tutte le azioni che riguardano i minorenni, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere tenuto in primaria considerazione». Il Comitato ONU,⁹ che ha dedicato a tale

(UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze. La convenzione ha diversi protocolli, che modificano il suo quadro. Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all'UE di accedere alla CEDU. Secondo la Corte Costituzionale le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, denominata anche Corte di Strasburgo, costituiscono fonte interposta dell'ordinamento e parametro di costituzionalità (Corte Cost., sent. 348 e 349/2007). Cf <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>.

⁷ «La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) tutela i diritti fondamentali di cui godono le persone nell'Unione europea (Unione). Si tratta di uno strumento moderno e completo del diritto dell'Unione che tutela e promuove i diritti e le libertà delle persone di fronte ai cambiamenti nella società, al progresso sociale e agli sviluppi scientifici e tecnologici», in <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/SUMMARY/charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union.html> (24-01-2023).

⁸ Articolo 24 Diritti del bambino «1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. -2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. -3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». (18.12.2000 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/13 IT).

⁹ La CRC ha istituito un Comitato sui diritti dell'infanzia, organo indipendente il cui compito è di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti nel proprio territorio e di proporre misure di miglioramento. È composto da 18 membri indipendenti.

principio il commento n. 14¹⁰, afferma che Il concetto di superiore interesse del minore è volto a garantire sia il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione sia lo sviluppo olistico del minore con il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione.¹¹ Si tratta di un concetto triplice:

- a. diritto sostanziale: e cioè il diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione e la garanzia che tale diritto sarà attuato ogni qualvolta sia necessaria una decisione riguardante un minore, un gruppo di minorenni identificati o non identificati, o minorenni in generale.
- b. principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a diverse possibili interpretazioni, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore.
- c. regola procedurale: ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interessa un minore specifico o un gruppo di minorenni identificati o di minorenni, il processo decisionale deve includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minore o sui minorenni in questione.

Si tratta di un concetto dinamico che comprende questioni in continua evoluzione, flessibile e adattabile; deve essere considerato caso per caso alla luce delle circostanze specifiche che coinvolgono ogni minore e in tutti gli atti, i comportamenti, le proposte, i servizi, le procedure e altre misure, con l'esplicito avvertimento che l'inazione o la mancata azione e le omissioni da parte degli Stati sono anch'esse "azioni" da valutarsi quali violazioni di tale principio.

¹⁰ Comitato sui diritti dell'infanzia CRC/C/GC/14, Settantaduesima Sessione, 14 gennaio-1 febbraio 2013: *Sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione*. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, composto da 18 esperti indipendenti, pubblica regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione.

¹¹ CRC fa esplicito riferimento al superiore interesse del minore in vari articoli: articolo 9: separazione dai genitori; articolo 10: ricongiungimento familiare; articolo 18: responsabilità genitoriali; articolo 20: privazione dell'ambiente familiare e cure alternative; articolo 21: adozione; articolo 37(c): separazione dagli adulti in caso di detenzione; articolo 40, paragrafo 2 (b) (iii): garanzie procedurali, tra cui la presenza dei genitori in udienze per questioni penali che coinvolgono minorenni in conflitto con la legge. Si fa inoltre riferimento al superiore interesse del minore nel Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile (preambolo e art. 8) e nel Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulle procedure di reclamo (preambolo e artt. 2 e 3).

Si traduce nella necessità, per tutti i firmatari della CRC, nelle loro diverse articolazioni, che tra le soluzioni possibili, nelle decisioni sia assunta quella che assicura il miglior sviluppo psico-fisico delle persone di età minore considerata olisticamente, in un equo contemperamento degli interessi in gioco, come ha affermato, la Corte di Strasburgo, nell'equo contemperamento degli interessi in gioco, in uno stato democratico deve prevalere *the best interest of the child*.¹²

La primaria considerazione nella quale deve essere tenuto il criterio implica anche che gli Stati dovrebbero tenere in considerazione il superiore interesse del minore con particolare attenzione in quelle situazioni, come ad es. la guerra, in cui i diritti delle persone di età minore possono essere gravemente compromessi.¹³ Conseguentemente gli Stati firmatari della Convenzione ONU - che sono la quasi totalità - dovrebbero sempre considerare l'impatto delle loro azioni, che siano di guerra in senso stretto o che siano sanzioni economiche con il portato che comportano, sulle persone di età minore. Ciò non solo non accade, ma sembra che la "primaria considerazione" sia assente dalle discussioni anche in sede ONU in cui i diritti delle persone di età minore violate nelle situazioni di guerra non appaiono frequentemente considerati.

Sono destinatari dell'obbligo di considerazione di *the best interest of the child* come preminente considerazione nelle decisioni, tutte le istituzioni pubbliche e private. Il Comitato ONU, nel suo Commento n. 14, mette in guardia dalle manipolazioni del concetto, persino «*sfruttato dai governi e altre autorità statali per giustificare politiche razziste*». Il fatto che il superiore interesse del minore debba essere tenuto in primaria considerazione nell'adozione di tutte le misure di attuazione vuol dire che gli Stati non dovrebbero esercitare poteri discrezionali senza considerarlo o considerarlo allo stesso livello di altri criteri. «*Questa posizione di forza è giustificata dalla particolare situazione del minore: dipendenza, maturità, stato giuridico e, spesso, assenza di partecipazione. I minorenni hanno meno possibilità rispetto agli adulti di difendere i propri interessi e chi è coinvolto nelle decisioni che li riguardano deve essere esplicitamente consapevole dei loro interessi. Se gli interessi dei minorenni non vengono evidenziati, tendono ad essere trascurati*».

Nonostante la chiarissima indicazione normativa della fonte sovranazionale cui quasi tutti gli Stati si sono obbligati a prestare ossequio, è evidente

¹² La Corte Europea dei diritti dell'uomo applica tale criterio in numerose sentenze e in svariate fattispecie, dall'adozione, alla relazione genitori-figli, a quella nonni-nipoti. Cf <http://www.ceduincammino.it/cgi-bin/ceduincammino/temi.cgi>.

¹³ Comitato sui diritti dell'infanzia CRC/C/GC/14, Settantaduesima Sessione, 14 gennaio-1 febbraio 2013: *Sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione*, par. 20.

che nelle decisioni e nelle azioni di guerra *the best interest of the child* non risulta preso in considerazione.

Nella particolare prospettiva che qui ci occupa, sarà inoltre considerato il Protocollo opzionale n. 1 alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e cioè i bambini soldati. È tale *«una persona sotto i 18 anni di età, che fa parte di qualunque forza armata o gruppo armato, regolare o irregolare che sia, a qualsiasi titolo - tra cui i combattenti, i cuochi, facchini, messaggeri e chiunque si accompagni a tali gruppi, diversi dai membri della propria famiglia. La definizione comprende anche le ragazze reclutate per fini sessuali e per matrimoni forzati»*.

2. Guerra, morte e deprivazioni fisiche e affettive: le violazioni del diritto alla vita

La Convenzione ONU consacra all'art. 6 il Diritto alla vita delle persone di età minore stabilendo che gli Stati parti riconoscono che ciascuna di esse ha un diritto *«inerente alla vita»* e debbono assicurare in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Diritto quindi complesso e articolato, che non si limita a consacrare la mera sopravvivenza, ma pure la tutela di un insieme di situazioni che riguardano anche la qualità della vita che consente lo sviluppo della persona, con le sue caratteristiche di particolare vulnerabilità che sono diversamente articolate in ragione dell'età evolutiva e di altre situazioni oggettive e soggettive.

La guerra può privare un neonato della madre deceduta o dispersa e, quindi, privarlo della concreta possibilità di sopravvivenza: per mancanza di cibo ma anche per privazione dell'affetto e della certezza della relazione primaria, del *care giver*; ugualmente le guerre economiche con il loro carico di carestia e penuria di beni primari come acqua, cibo, medicine, assistenza che aumentano la mortalità da parto e infantile; situazioni tutte che amplificano i dissesti derivati dallo sfruttamento dell'ambiente con il suo carico di siccità, esondazioni, dissesti geologici che si possono tramutare per i più vulnerabili in perdita del bene vita o sua severa mortificazione al di sotto della soglia di dignità. Tali situazioni, che colpiscono in modo drammatico i neonati e gli infanti, privano comunque anche persone di età minore più grandicelli di quelle condizioni minimali di vita che ne depauperano il relativo diritto fino a vanificarlo.

Sono tenuti all'obbligo di tutela del diritto alla vita tutti gli Stati firmatari: quindi anche quelli invasori, non solo lo Stato aggredito a tutela dei suoi più piccoli e vulnerabili cittadini.

Il diritto alla vita delle persone di età minore è, come si è visto, sancito quindi dalla CRC tra i primi articoli nei diritti fondamentali; tale diritto è inoltre tutelato dall'art. 2 della Convenzione EDU secondo il quale *«Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere*

intenzionalmente privato della vita [...]». Non risulta che qualche Stato affermi che le persone di età minore possono essere uccise in guerra: tuttavia i bambini muoiono nelle incursioni che coinvolgono obiettivi civili. L'avverbio "intenzionalmente", che la Convenzione EDU include espressamente nella norma, non esclude però le morti per i cd. "effetti collaterali"¹⁴ della guerra. Qualsiasi Stato (o entità) belligerante è consapevole di tali effetti collaterali: se si colpiscono con strumenti di morte obiettivi civili, l'effetto collaterale è voluto e intenzionale, perché discende ex se dall'azione aggressiva. Non hanno senso le giustificazioni successive con cui lo Stato autore afferma - di solito anche tardivamente e dopo aver tentato di non affrontare l'argomento o minimizzare l'evento - il proprio sconcerto affermando che l'obiettivo dell'azione militare era altro. L'intenzionalità non può essere concetto astratto, deve essere declinata in concreto. Se si bombardano le città o obiettivi "strategici" molto vicini a ospedali, scuole, centri di culto, centri commerciali, l'intenzionalità è da presumersi ed è evidentemente violativa dei diritti fondamentali tutelati dall'art. 2 della Convenzione.

Il diritto alla vita è inoltre consacrato anche dall'art. 2 della Carta di Nizza. Consiste nel diritto a non essere ucciso, a terminare la propria vita al momento "naturale" e cioè a quello in cui la natura umana stabilisca un termine se non aiutata con gli strumenti di sostegno di cui oggi si può ed è diritto usufruire.

La morte dei bambini e degli adolescenti è per sé contraria alla natura: sono promesse di vita, di futuro, di speranza. Anche la loro morte naturale è impossibile umanamente da accettare, perché costituisce un controsenso con la vita di chi sopravvive.

Quando la morte è indotta con strumenti di distruzione, bombardamenti, missili, incendi, come ormai è la guerra che non vede fronteggiarsi eserciti,

¹⁴ «*Effetti collaterali*» della guerra sono quelli subiti dai civili per le conseguenze devastanti dei bombardamenti o degli attacchi terroristici. Vengono uccisi, feriti, costretti a fuggire per cercare scampo altrove o a rintanarsi nei rifugi. I conflitti armati influiscono sulla salute non solo per gli effetti diretti della violenza ma per le conseguenze degli spostamenti forzati, dei danni alle infrastrutture, dell'insicurezza alimentare e della perdita dei mezzi di sussistenza, non ultimo per l'interruzione dei servizi pubblici essenziali che oltre a quello sanitario sono acqua ed energia. La ricostruzione di questo tessuto lacerato non è scontata, né immediata dopo la fine della guerra. «*La pianificazione del recupero del sistema sanitario richiede un'attenta analisi dell'impatto del conflitto sui determinanti di salute, per esempio per analizzare in che modo lo spostamento della popolazione si riflette sull'accesso all'acqua potabile o sulla capacità economica*», si legge in un documento OMS "Conflitto e salute" che risale all'ormai lontano 2000. La pianificazione per la ricostruzione dovrebbe iniziare il prima possibile, ma nella maggior parte dei casi questo non avviene prima che la guerra sia finita, cioè «quando le capacità nazionali sono al minimo, i bisogni e la domanda (anche di aiuto) sono al massimo e il coordinamento è più difficile» in <https://www.scienzainrete.it/articolo/guerra-fa-male-alla-salute/eva-benelli-maurizio-bonati/2022-03-28#:~:text=I%20conflitti%20armati%20influiscono%20sulla,pubblici%20essenziali%20che%20oltre%20a> (24-01-2023).

ma viene agita nelle città, nei villaggi, facendo esplodere scuole, ospedali, palazzi, mercati, luoghi di culto, luoghi di vita vissuta anche da bambini, non solo non vi sono parole che siano sufficienti a descriverne l'orrore ma bisogna con forza sottolineare che sul piano dei diritti tali "azioni" sono in piena violazione del diritto alla vita sancito dai Trattati internazionali e in particolare alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che gli stessi Stati si sono impegnati a rispettare e far rispettare.

La violazione del diritto alla vita portata dalla guerra è anche l'assenza di cure, indispensabili soprattutto per bambini e adolescenti con bisogni speciali sia sul piano della cura e del sostegno fisici sia su quelli psicologici: i medicinali non arrivano, le terapie vengono interrotte o mai iniziate. La guerra impedisce il diritto al miglior sviluppo soprattutto dei bambini più fragili.

3. Violenze sessuali e diritto alla salute, alla libertà

Strettamente connesso al diritto alla vita, è infatti quello alla salute delle persone di età minore, cui la Convenzione ONU dedica varie previsioni considerandolo da diverse prospettive.

La guerra comporta spostamenti di migliaia di persone adulte al fronte, con appetiti sessuali non appagati, che vivono la deprivazione quotidiana della loro affettività, che si trovano nella necessità di mutilare la loro umanità per uccidere, che possono facilmente perdere il senso del confine tra lecito e illecito e arrivare a utilizzare i bambini e gli adolescenti per la soddisfazione delle urgenze dei loro appetiti sessuali. La terribile scena della violenza ne *La ciociara*¹⁵ che vede la figlia minore della protagonista (Sofia Loren) violata dalla soldataglia, si ripete nella realtà milioni di volte dovunque c'è guerra.

Eppure gli Stati parti Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, si sono obbligati, ai sensi dell'art. 19, ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di

¹⁵ *La ciociara* è un film del 1960 diretto da Vittorio De Sica. Il soggetto è un adattamento di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini dall'omonimo romanzo scritto da Alberto Moravia; nonostante le vicende siano romanzate è facile ravvisare analogie con gli episodi di violenza perpetrati sui civili da parte delle truppe alleate. È la storia di Cesira e di sua figlia tredicenne Rosetta durante la cd. Campagna d'Italia (1943-1945). Con l'arrivo degli Alleati, Cesira decide di far ritorno a Roma con la figlia e un gruppo di persone, ma una volta separatesi da loro, durante una sosta in una chiesa diroccata, sono assalite e violentate da un gruppo di Goumier, soldati nordafricani dell'esercito francese. Rosetta ne esce traumatizzata, chiudendosi in un freddo silenzio e in uno stato di shock, che la madre tenta inutilmente di scuotere. Le due vengono poi raccolte dal turpe camionista Florindo, che la sera stessa seduce la sconvolta Rosetta e le regala delle calze di nylon. La storia è emblematica di quanto succede in ogni parte del mondo quando uomini che hanno perso l'arco di senso della vita si trovano sbandati e ridotti a uno stato bestiale, in cui non vi è confine di rispetto in un offuscamento totale. Cf [https://it.wikipedia.org/wiki/La_ciociara_\(film\)#Trama](https://it.wikipedia.org/wiki/La_ciociara_(film)#Trama).

violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

La violenza sessuale può generare l'ulteriore violenza dell'aborto indotto per cancellare la vergogna e/o per non avere un'ulteriore bocca da sfamare. Può compromettere in modo indelebile la vita sessuale futura, rendendo uno degli atti più belli della vita perché donazione di sé e accoglienza dell'altro, piacere nel darsi e nel ricevere, esaltazione della libertà, un coacervo di dolore, sopraffazione, umiliazione, deprivazione della dignità e, infine, potendo generare anche il rifiuto per sempre dell'atto stesso in sé o, anche, necessità di ripeterlo con le stesse modalità sopraffattive e umilianti, che ne generano di ulteriori.

La penuria di mezzi economici, di persone, di situazioni tutelanti e di spazi dedicati che la guerra comporta, rendono vano anche il disposto dell'art. 23¹⁶ della CRC che riguarda i più vulnerabili tra i vulnerabili e cioè i bambini con bisogni speciali. Tali *special needs* possono afferire alle loro abilità fisiche o psichiche, talvolta a entrambe, e gli Stati firmatari della CRC (si ripete, quasi tutti gli Stati del mondo) sottoscrivendola hanno riconosciuto il diritto di questi bambini a condurre «una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità».

Quasi tutti gli Stati del mondo hanno quindi riconosciuto il diritto dei minorenni con bisogni speciali a beneficiarne, ai loro *care giver* un aiuto adeguato; si sono impegnati a fornire loro accesso all'educazione «alla formazione, alle

¹⁶ CRC Articolo 23: «1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. 3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale. 4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo».

cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative» in modo che ne siano garantiti integrazione sociale, sviluppo personale, in ogni settore della vita umana, compresi quelli culturale e spirituale; gli Stati firmatari si sono impegnati alla cooperazione internazionale sul tema della salute dei minori.

Le situazioni di guerra, anche "soltanto" economica tradiscono tali impegni: quando vengono deliberate sanzioni nei confronti di uno stato, *the best interest of the child* e il loro connesso diritto alla salute non viene mai considerato e così come non vengono considerati gli obblighi assunti di garantire il diritto dei minori, di ogni minore, a godere del migliore stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

Gli Stati firmatari si sono impegnati a sforzarsi di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. Ma tali servizi sono spesso annullati nelle guerre, agite dagli stessi Stati firmatari della Convenzione contraddicendo quindi anche il disposto dell'art. 27 della CRC: in base al quale hanno dichiarato di riconoscere il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

4. La violazione del diritto ai genitori, alla famiglia

La guerra priva del gioco, degli amici, dei parenti, nelle relazioni che debbono svolgersi in luoghi circoscritti e in modo obbligato, spesso lontano da tutto e da tutti se possono tutelare l'integrità fisica (si pensi ai *bunker* spesso anche "di fortuna": spazi non attrezzati in cui vivono ammassate decine di persone, di diverse età e con diverse necessità).

La prima privazione è quella del genitore o dei genitori, se coinvolti in prima linea: la CRC considera le figure genitoriali centrali per *the best interest of the child* assegnando agli stessi una serie di compiti e prevedendo per gli stessi una serie di tutele perché questi compiti possano essere espletati.

La CRC, infatti, sulla base della constatazione psicopedagogica che sono i genitori che - nella maggior parte dei casi - possono consentire nell'esercizio delle responsabilità genitoriali il miglior sviluppo psico-fisico dei figli minorenni, attuandone le migliori condizioni. Sancisce quindi all'art. 18 che gli Stati parti «faranno del loro meglio» «per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo».

A tale fine la CRC prevede e assegna ai genitori una serie di compiti essenziali e strumentali: nell'art. 5 la Convenzione ONU afferma che gli Stati parti «rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsti dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione».

I bambini hanno diritto a preservare le loro relazioni familiari (art. 8)¹⁷ oltre che la loro identità etnica e culturale e la loro nazionalità; secondo l'art. 9¹⁸ hanno diritto a non essere separati dai loro genitori e familiari; l'art. 14,¹⁹ nel tutelare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosce e garantisce il ruolo di guida dei suoi genitori nell'esercizio di tali

¹⁷ CRC Articolo 8. 1. «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile».

¹⁸ CRC Articolo 9. 1. «Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate».

¹⁹ CRC Articolo 14 1. «Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo».

diritti; l'art. 16²⁰ torna a tutelare il fanciullo da interferenze illegali nella sua vita familiare; in caso i bambini siano privati delle relazioni familiari, lo Stato deve intervenire con una protezione speciale (art. 20).²¹ Il bambino "rifugiato" deve poter beneficiare dell'assistenza umanitaria insieme ai propri genitori (art. 22).²²

Sono i genitori secondo la CRC, art. 27, «che hanno la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, essendo riconosciuto a ciascuno di essi il diritto a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale».

In guerra generazioni di bambini, se fortunati, vivono con un solo genitore che può anche essere costretto ad allontanarsi da casa per procurare il necessario per sopravvivere. In questi casi i più "fortunati" vivono con nonni o parenti non costretti ad allontanarsi. I padri partono per il fronte e offrono spiegazioni difficili da comprendere: e per renderle comprensibili debbono caricarle di odio e di propaganda.

Possono non tornare più; o tornare mutilati e incapaci di lavorare; o ancora tornare apparentemente integri, ma segnati indelebilmente dalla sofferenza e dall'odio agiti e vissuti.

Non si torna senza essere profondamente cambiati da nessuna situazione che metta in moto sentimenti forti; tantomeno dalla guerra che lascia emergere odio e disumanità; vivere la violenza, subita personalmente o dai compagni di sventura, e agirla, talvolta costretti, talvolta convinti per la perdita del senso dell'umanità, comporta conseguenze aberranti, segni nel tempo difficili da cancellare. Chi passa per tale vicenda rientra a casa con ferite in-

²⁰ CRC Articolo 16. 1. «Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

²¹ CRC Articolo 20. 1. «Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica».

²² CRC Articolo 21. «Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti».

terne indelebili, se non con problematiche psicologiche condizionanti per il resto della vita.

Le persone di età minore perdono quindi comunque il genitore che avevano conosciuto: quello che torna è un altro e riemergerà il suo tratto a distanza, comunque adombrato da ricordi e da realtà vissute.

Se il padre non torna perché ucciso, il mostro che è il "nemico" - consacrato tale dalla propaganda di guerra necessaria per motivare a uccidere e a distruggere - ha rilevanti probabilità di restare per sempre tale nella mente degli orfani.

Se il padre torna mutilato, non potrà lavorare, e non avrà la forza (sovrumana, divina) del perdono e della speranza, il meccanismo prodotto nei figli è lo stesso. Se la madre viene violentata o uccisa o mutilata nella fabbrica, nell'ufficio o nell'ospedale, nella scuola in cui si è recata a lavorare, la mutilazione ineliminabile degli affetti consoliderà il "mostro" costruito dalla propaganda per "motivare" ad uccidere.

Si uccidono così - in adolescenti e bambini ma anche in giovani adulti - le relazioni primarie ma anche la fiducia nell'umanità e si costruiscono in loro sentimenti di odio, aversione, morte e vendetta.

Il diritto all'educazione viene violato nei suoi più profondi contenuti, sanciti dall'art. 29 della CRC:²³ non si tratta "solo" della perdita della scuola²⁴ che può coinvolgere per mesi o addirittura anni le persone di età minore in situazioni di guerra, che vengono così deprivate dell'istruzione e degli insegnanti e, quindi, fortemente compromesse anche nella concreta possibilità di usufruire un domani del cosiddetto ascensore sociale.

Afferma il Comitato ONU nel suo Commento generale n. 1²⁵ all'art. 29 CRC: *«Le finalità dell'educazione che l'articolo enuncia, e che sono state concordate da tutti gli Stati parti, promuovono, favoriscono e tutelano il valore più profondo della Convenzione: la dignità umana innata in ogni bambi-*

²³ CRC Articolo 29. «Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: (a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; (b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; (c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; (d) preparare il fanciullo a una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; (e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale».

²⁴ CRC L'articolo 28 si concentra sugli obblighi degli Stati parti di istituire dei sistemi scolastici e garantirvi l'accesso. Articolo che pure viene ripetutamente violato nelle situazioni di guerra.

²⁵ Il *Commento generale* n. 1, sulle finalità dell'educazione, è stato approvato dal Comitato sui diritti dell'infanzia il 17 aprile del 2001, cf <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611855-commentogenerale-1.pdf>.

no e bambina e i suoi diritti indivisibili e inalienabili. Le finalità enunciate nei cinque sottoparagrafi dell'articolo 29 (1) sono tutte direttamente collegate alla realizzazione della dignità umana e dei diritti del bambino, tenendo conto delle esigenze particolari inerenti allo sviluppo e alla crescita del bambino. Gli obiettivi che si intende raggiungere sono: lo sviluppo olistico del pieno potenziale del bambino (29 (1) (a)), compreso lo sviluppo del rispetto dei diritti umani (29 (1) (b)), un elevato senso d'identità e di affiliazione (29 (1) (c)), la socializzazione e l'interazione del bambino con gli altri (29 (1) (d)) e con l'ambiente (29 (1) (e))».

Il Comitato ONU sottolinea che i diritti sanciti dalla CRC non sono valori separati o isolati, privi di un contesto, ma sono un sistema che si inserisce in un più ampio quadro etico che è in parte descritto proprio nell'articolo 29, oltre che nel preambolo della Convenzione.²⁶ L'educazione deve essere volta all'acquisizione delle abilità a sapere affrontare la vita: «la capacità di fronteggiare le sfide che la vita presenta. Tali capacità comprendono non solo il saper leggere e scrivere e contare, ma anche la capacità di prendere decisioni equilibrate; risolvere le controversie in maniera non-violenta...».²⁷ Tutte le pratiche discriminatorie sono in diretto contrasto con i requisiti contenuti nell'articolo 29, in quanto l'educazione deve promuovere la comprensione e l'apprezzamento dei valori riflessi nell'articolo 29, includendo il rispetto per le differenze e la lotta alla discriminazione e al pregiudizio. Il Comitato ONU da una parte rileva come tale educazione risulti essere antidoto valido e duraturo contro questi fenomeni, dall'altra sottolinea come l'educazione debba ricomprendere «la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le connesse intolleranze. Il razzismo e i fenomeni a esso correlati prosperano laddove ci sono ignoranza, paure infondate di altre razze, etnie, religioni, culture e lingue e di altre forme di diversità, sfruttamento di pregiudizi, insegnamento o divulgazione di valori distorti». È evidente come la guerra, con tutto il carico d'odio che la propaganda ha necessità di promuovere per motivare all'aggressione dell'altro, del nemico, comporti una situazione che è per sé la negazione del diritto tutelato dall'art. 29 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Viene negato ogni altro diritto connesso: la possibilità di crescere culturalmente, della lettura e degli spettacoli liberi, che rispettino la dignità di ogni uomo: quelli che vengono offerti a bambini e adolescenti sono impregnati "necessariamente" di una visione distorta dell'altro, del nemico per la necessità di renderlo il mostro da combattere per eliminarlo.

Oggi internet consentirebbe di accedere ad altro: ma il Paese in guerra oscura la rete e rende difficile se non impossibile accedere a vie alternative di informazione, soprattutto se ci si trova isolati in contesti difficili. Le depri-

²⁶ *Commento generale* n. 1, par. 7.

²⁷ *Commento generale* n. 1, par. 9.

vazioni culturali, religiose, le segregazioni etniche che le guerre portano con sé, oltre a concretizzare violazioni dei relativi diritti tutti consacrati dalla CRC, portano anche a distorsione del messaggio educativo che costituisce fondamento e cemento della filosofia di sistema dei diritti delle persone di età minore. La censura, che accompagna la situazione di guerra e di propaganda che ne è corollario, violano il disposto dell'art. 17 della CRC secondo il quale gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

5. L'incomprimibile diritto alla speranza

In questo quadro di violazioni che negano i diritti primari e fondamentali delle persone di età minore coinvolte in situazioni di guerra, non ci si può non chiedere come mai l'umanità vada avanti, come sia possibile che bambini cresciuti in queste situazioni possano affacciarsi alla vita del successivo tempo di pace come adulti che sono in grado di (ri)costruirla. Vi è comunque nella storia umana un barlume di luce e giustizia. La risposta risiede nel diritto alla speranza che, pur mutilato e compromesso, spesso sopravvive e costituisce il punto di partenza per ricominciare.

È il diritto alla speranza che gli abomini degli adulti non riescono ad annientare e che i bambini reinsegnano loro.

Ne sono testimonianza le poesie e i disegni dei bambini di Terezin.²⁸ E proprio con la poesia di uno di loro (*Voi, nuvole grigio acciaio*) vorrei terminare questo mio saggio, perché il diritto alla speranza è l'alito di Dio che crea l'uomo, e l'uomo non può eliminarlo:

Voi, nuvole grigio acciaio, dal vento frustate,
che correte verso mete sconosciute

²⁸ Dalla fine del 1941 alla liberazione nella città - ghetto di Terezin soggiornarono più o meno a lungo gli ebrei cecoslovacchi destinati al campo di sterminio di Auschwitz. Tra di loro 15.000 tra bambini e giovinetti, dei quali ne sopravvissero meno di cento. Del loro passaggio a Terezin è rimasta una commovente testimonianza, rappresentata da alcune migliaia di disegni e qualche decina di poesie. Di tali documenti, che furono oggetto di affettuoso studio da parte di psicologi, letterati ed artisti, traspare una maturità di pensiero straordinariamente precoce, la straziante consapevolezza di un destino inesorabile, e soprattutto il disperato, insopprimibile anelito alla vita delle giovani vittime. Nella maggior parte dei versi, già per sé toccanti per i motivi ispiratori e la vicenda umana che sottintendono, sono presenti valori poetici autentici, che stupiscono per l'altissimo, imprevedibile livello di forma e linguaggio e la sconvolgente capacità espressiva. Cf <https://resistenzaoraesempre.wordpress.com/i-bambini-di-terezin-poesie/>

voi, portatevi il quadro dell'azzurro cielo
voi, portatevi il cinereo fumo
voi, portatevi della lotta il rosso spettro
voi, difendeteci! Voi, che siete fatte solo di gas.
Veleggiate per i mondi, semplicemente, spazzate dai venti
come l'eterno viandante aspettando la morte
voglio una volta così come voi - i metri misurare
di lontananze future e non tornare più.
Voi, cineree nuvole sull'orizzonte
voi, siate speranza e sempiterno simbolo
voi, che con il temporale il sole coprite
vi incalza il tempo! E dietro a voi è il giorno!
*Vedem, Hanu Hachenburg (1929 morto nel 1944).*²⁹

²⁹ <https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/filastrocche/2415-giorno-memoria-terezin.html>